

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Newsletter 24-30 marzo 2003, n. 164

Legittimo l'accesso di un elettore in giudizio agli atti riguardanti la presentazione delle liste.

È legittimo l'accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati.

Lo ha ribadito l'Autorità ad una commissione elettorale alla quale un cittadino, in qualità di elettore, per accertare la regolarità delle operazioni elettorali, aveva chiesto di accedere agli atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del consiglio comunale.

L'Autorità, pur riconoscendo che i documenti ai quali si richiedeva l'accesso, potevano contenere anche dati "sensibili" idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle liste, ha comunque precisato che la legge n. 675/1996 consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare all'esterno anche questo genere di informazioni purché ciò realmente necessario per determinate finalità di interesse pubblico (art. 22, commi 3 e 3-bis, legge 675/1996).

Finalità, tra le quali rientrano, in particolare, anche quelle relative all'applicazione della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse "all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici" (artt. 8, comma 4 e 16, comma 1, decreto legislativo n. 135/1999).

L'Autorità, pertanto, ha invitato la commissione a valutare l'interesse dell'elettore rispetto alla riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli altri presupposti dell'accesso, anche sulla base della normativa sulle elezioni amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla competente giurisdizione amministrativa per far accertare la regolarità delle operazioni elettorali (83/11 del d.P.R. n. 570/1960), ha ritenuto legittimo l'accesso.

Nel ribadire tale possibilità il Garante ha, comunque, richiamato l'attenzione della commissione elettorale sulla necessità che, nel concedere l'accesso alla documentazione richiesta, sia comunque garantito, con riguardo al trattamento di dati sensibili, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 4, d.lg. n. 135/1999), consentendo al richiedente di acquisire soltanto le informazioni indispensabili al soddisfacimento dell'interesse invocato.